NORME DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/41/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 3 APRILE 2014, RELATIVA ALL'ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE

Art. 38

Trasferimento temporaneo in altro Stato membro di persone detenute nello Stato

Il pubblico ministero e il giudice che procede, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono emettere ordine di indagine per il trasferimento temporaneo in altro Stato membro di una persona detenuta in Italia, al fine del compimento di un atto di indagine o dell'assunzione di una prova che richiedano la presenza nello Stato di esecuzione della persona detenuta. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 16. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dallo Stato.

Versione in vigore dal 13 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale
Estremi	Decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108
Titolo	III — Procedura attiva
Capo	II — Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 20 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-108-2017/art-38-trasferimento-temporaneo-in-altro-stato-membro-di-persone-detenute

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it